Il Dirigente Scolastico ha recapitato ai genitori una circolare con la quale si raccomanda all'insegnante, al termine delle lezioni, durante l'uscita degli alunni dall'istituto, di assicurarsi che gli stessi siano prelevati solo da un genitore o da una persona delegata in precedenza. Vi sono ragioni oggettive, quali precise norme di legge al riguardo o consolidati orientamenti giurisprudenziali intervenuti in materia. E se neanche la persona delegata potesse presentarsi all'uscita? Quale validità ed efficacia può avere una eventuale dichiarazione liberatoria rilasciata dal genitore a favore della scuola?

Purtroppo sul tema non v'è un indirizzo concorde. La questione è stata complicata dal parere dell'Avvocatura dello Stato di Bologna del 4.12.01 (che non è una sentenza e non ha valore giurisprudenziale, ma che costituisce il prodotto di un'attività di consulenza nell'interesse dell'amministrazione). che ha privato di valore le "liberatorie" dei genitori ai fini della esenzione della responsabilità dell'istituzione scolastica. Sono intervenuti sulla questione diversi Uffici Scolastici tra cui quello della Lombardia affermando che "la valutazione dei rischi connessi all'obbligo di vigilanza, debba essere operata esclusivamente dalla Istituzione Scolastica e non anche dai genitori" in considerazione della circostanza che in proposito non possono individuarsi "modalità predefinite ed universalmente valide" che invece devono tener conto delle condizioni ambientali e dell'età degli alunni e della loro maturazione. Ci si affida quindi al buon senso delle istituzioni scolastiche affinché tra l'altro predispongano una modulistica il più possibile chiara e precisa per i genitori.

Fino a che punto sono responsabile della sicurezza del bambino in presenza del genitore al termine dell'orario ove si trattengano nell'area esterna all'edificio?

L'art. 29 del Ccnl scuola stabilisce al comma 5 che il docente è tenuto ad "assistere all'uscita degli alunni". Nella Tabella A dei profili Ata, per l'area A è previsto che il personale "E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti". A queste si aggiungono le previsioni del codice civile (artt. 2047; 2048) e dell'art. 10 comma 3 lettera a) del DLgs 297/94 per il quale il regolamento interno deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo. Rinvio sull'argomento anche a due documenti "Vigilanza sul minore e responsabilità del docente" e "La responsabilità giuridica dell'insegnante". In pratica la responsabilità del docente (e della scuola) si configura nel periodo in cui il minore è sottoposto alla sua vigilanza cioè dall'ingresso all'uscita salva la possibilità di dimostrare di non aver impedito il fatto.

Torna all'indice